

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

Procedimento 07/2018

promosso contro

- **UGHETTO Mauro**, tessera n. 483457 - Cat. D, presso la soc. La Perosina  
e contro
- **SANMARTINO Ludovico**, tessera n. 705800 - Cat. D, presso la soc. La Perosina;  
e contro
- **PLANCIA Davide** tessera n. 826228 - Cat. L/D, presso la soc. La Perosina;  
e contro
- soc. **LA PEROSINA**, in persona del suo Presidente, del Comitato T.T. Valle Susa e Pinerolo;

**PREMESSO**

1. che è pervenuta allo scrivente Giudice territoriale la denuncia del sig. Paolo Regis, Direttore di gara della competizione del 28.10.2018 svoltasi a Ferriera (To), presso la società Selvaggese;
2. che la denuncia attiene a fatto accaduto nella Gara Provinciale sopra indicata ed è stata tempestivamente trasmessa all'Organo giudicante;
3. nel referto arbitrale è indicato che durante l'incontro il giocatore, Ughetto Mauro, tesserato della soc. La Perosina, ha reiteratamente ingiuriato, minacciato e realizzato tentativo di violenza nei confronti dell'Arbitro. In particolare, a seguito di una decisione tecnica (di gioco) adottata dal Direttore di gara, il tesserato de La Perosina ha espresso epiteti offensivi verso quest'ultimo; l'Arbitro lo ha quindi espulso. A seguito del provvedimento disciplinare, il giocatore, in stato di alterazione crescente, ha procrastinato gli insulti ed ha dichiarato di volere colpire l'Arbitro "*tirandogli le bocce in testa*". Ughetto Mauro ha quindi raccolto le sfere da terra e si è diretto, con atteggiamento minaccioso, verso il direttore di gara ma è stato trattenuto fisicamente da alcuni tesserati della soc. Selvaggese che lo hanno allontanato, conducendolo fuori dal terreno di gioco.
4. nella denuncia viene precisato che dopo l'uscita dal campo del sig. Ughetto, il Direttore di gara ha chiesto le generalità del predetto (poi individuate al termine della partita) ai suoi compagni di squadra, Sanmartino Ludovico e Plancia Davide. Costoro, invece di tenere atteggiamento rispettoso e collaborativo, si sono rifiutati



5. di fornire le indicazioni richieste ed hanno ulteriormente minacciato il sig. Regis proferendo le testuali parole: *“non abbiamo paura di te, ti spacchiamo la faccia”*. Seguentemente, i due giocatori hanno rifiutato di proseguire la partita, abbandonando il terreno di gioco;
6. che le condotte dei sig.ri Sanmartino e Plancia sono infrazioni riconducibili nelle fattispecie di cui all'art. 61 lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina *«comportamenti offensivi ed irrispettosi nei confronti del direttore di gara»* e lett. h) *«rinuncia/ritiro in gara»*;
7. che le azioni del sig. Ughetto hanno invece integrato gli illeciti descritti all'art. 61 lett. f) *«minacce ed intimidazioni»*; lett. o) *«comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti del direttore di gara»* e *«violenza tentata»*.
8. che, ferma l'incolpazione dei predetti, occorre applicare le circostanze attenuanti generiche tenuto conto della incensuratezza degli incolpati;
9. che la soc. La Perosina risponde a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi da ciascuno dei propri associati e per ogni infrazione da loro integrata ai sensi dell'art. 61 co. 2 e 7 del Regolamento;
10. si ritiene che le sanzioni nei confronti degli atleti e della società debbano essere mitigate a causa del comportamento posteriore avuto dalla dirigenza della società, la quale ha prontamente contattato il Direttore di Gara, esprimendo la propria solidarietà e le scuse formali. Inoltre, i Dirigenti sociali hanno assicurato al sig. Regis di avere già adottato provvedimenti interni nei confronti dei trasgressori;

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **UGHETTO MAURO**, tessera n. 483457 - Cat. D, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI QUATTRO**, così determinata: 2 mesi per la tentata violenza (pena base: 4 mesi e diminuzione della metà per il tentativo); 2 mesi per la minaccia e i comportamenti irrispettosi, già operate le diminuzioni per le attenuanti sopracitate;

- applica a **SANMARTINO LUDOVICO**, tessera n. 705800 - Cat. D la **SQUALIFICA DI MESI UNO E GIORNI QUINDICI** (così calcolati: 1 mese per il ritiro/abbandono ingiustificato della partita e 1 mese per le contumelie, ridotti per le attenuanti sopracitate).

- applica a **PLANCIA DAVIDE** tessera n. 826228 - Cat. L/D la **SQUALIFICA DI MESI UNO E GIORNI QUINDICI** (così calcolati: 1 mese per il ritiro/abbandono ingiustificato della partita e 1 mese per le contumelie, ridotti per le attenuanti



sopracitate);

- applica alla **SOC. LA PEROSINA** la sanzione della **MULTA DI EURO 300,00.=**  
così determinata: sanzione base, calcolata al minimo edittale (Euro 700,00), diminuita  
per le circostanze attenuanti.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 24.12.2018.

Il Giudice Sportivo  
Federico Freni  
